



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESSE LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, PER IL PERIODO 01/04/2018-31/03/2021.

Art. 1 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento della Concessione

La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 - Oggetto della concessione

1. Formano oggetto della presente concessione il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'oneri.
4. Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio quale subentrato al Comune.

Art. 3 - Durata e decorrenza della Concessione

La concessione oggetto del presente Capitolato d'Oneri ha decorrenza dal 01-04-2018 per avere termine il 31-03-2021.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della gara ed al conseguente affidamento del servizio al nuovo concessionario.

Il concessionario si impegna ad accettare le eventuali proroghe alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta.

Potrà essere disposto un rinnovo, ad insindacabile valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi eventualmente a scadenza.

Il Comune si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, ad una revisione dell'affidamento, nelle ipotesi di entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che determinino la modifica delle disposizioni normative tributarie vigenti, ovvero l'abrogazione di uno o più tributi locali, o ancora l'introduzione di nuove forme di prelievo locale rispetto a quelle attualmente vigenti, che determinino una variazione dell'imposizione.

Art. 4 - Classe d'appartenenza - requisiti del concessionario

Ai soli fini dell'individuazione dei requisiti minimi dei soggetti ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento della Concessione, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di Casalmoro appartiene alla V^a classe, così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la gestione del servizio di cui trattasi è richiesta iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del D.M. n. 289/2000 ed ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 con capitale sociale interamente versato secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 25/03/2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

Art. 5 - Corrispettivo per la gestione - canone fisso annuo

La gestione dei servizi oggetto della presente concessione è compensata tramite un canone fisso annuo.

Il Concessionario, in considerazione degli importi incassati annualmente pari a presunti €. 11.500,00 per l'Imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per tutta la durata della gestione, un canone fisso annuo.

Il canone fisso annuo sarà stabilito nella misura offerta in sede di gara che non potrà essere inferiore ad €. 5.500,00 (CINQUEMILACINQUECENTO) per ciascuna delle tre annualità.

Le maggiorazioni di cui all'art. 22 comma 9 D.Lgs 507/93 verranno riconosciute integralmente al Concessionario.

Art. 6 - Revisione del Corrispettivo

In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione - in aumento o in diminuzione - superiore al 10% del gettito annuo, il canone fisso annuo deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito previsto.

Art. 7 - Versamenti

Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate semestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 luglio e 20 gennaio, la quota semestrale del canone fisso annuo.

In caso di ritardato pagamento del canone alle scadenze stabilite, il concessionario dovrà corrispondere, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., una indennità di mora pari al 7% annuo, da calcolarsi sulle somme non versate, a decorrere dalla data di scadenza di ogni singolo versamento trimestrale, fatta salva la possibilità per il Comune di procedere al recupero degli importi non pagati mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e fatta altresì salva la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori arrecati al Comune a seguito del tardivo o dell'omesso versamento del canone dovuto.

Art. 8 - Divieto di subappalto.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto della presente concessione, ad eccezione dell'attività di affissione dei manifesti pubblicitari.

Art. 9 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio, compresa la riscossione e l'accertamento dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Spetta al concessionario organizzare il servizio di competenza con personale e mezzi necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario assume la veste di Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 11, comma 3 D.Lgs. 507/1993, in relazione alle entrate allo stesso affidate in concessione, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Il Concessionario risponde con il proprio patrimonio degli eventuali mancati incassi delle entrate gestite in concessione per effetto di negligenza o di mancato esercizio delle attività previste dalla Legge o dai Regolamenti.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

Il concessionario è tenuto ad impiantare con modalità informatiche e tenere costantemente aggiornata la banca dati relativa alla tassa, completa di tutte le informazioni relative al contribuente, ai mezzi pubblicitari installati, agli importi pagati, ecc., al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26 aprile 1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici, previsionali, ecc.

Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti causati da negligenza o mancato esercizio delle procedure di legge.

Il Concessionario, al termine della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, senza la possibilità di richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo, la banca dati aggiornata dei tributi gestiti in concessione, a titolo gratuito in libera proprietà e disponibilità del Comune. La banca dati dovrà essere consegnata in formato gestibile con i più comuni strumenti disponibili sul mercato. Dovrà essere corredata di tutta la documentazione e le specifiche tecniche necessarie per l'accesso alle informazioni, la loro comprensione ed elaborazione, l'eventuale decodifica.

Il Concessionario dovrà istituire, sul territorio comunale o sul territorio di un Comune confinante, un recapito operativo, per l'affidamento dell'attività gestionale ed esecutiva, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere, riscuotere contestualmente i diritti e curare l'affissione materiale. Il personale agirà sotto la sua diretta responsabilità e dovrà, comunque, essere indicato e/o di gradimento dell'Amministrazione che, per comprovati motivi, può chiederne la sostituzione o derogare da tale prescrizione. Il referente locale dovrà curare le seguenti attività inerenti i suddetti tributi:

- acquisizione delle dichiarazioni presentate dagli interessati;
- acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
- procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato - sconosciuto - incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo;
- fornire un servizio assistenza ai contribuenti;
- riscossione dei tributi sia permanenti che temporanei;
- istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.

Art. 10 - Cauzione

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione di ammontare pari al dieci per cento del canone complessivo offerto per l'intera durata della concessione, costituita, a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348, in uno dei seguenti modi:

- contanti (in tal caso allegare la ricevuta del versamento presso il Tesoriere comunale)
- fideiussione bancaria rilasciata da primaria azienda di credito;
- polizza assicurativa rilasciata da primaria impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La cauzione avrà durata pari alla durata della concessione, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo raccomandata a.r., e conseguente costituzione in mora del concessionario. Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dal concessionario entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

In caso di mancato reintegro, il concessionario incorre nella decadenza ai sensi dell'articolo 13, lett. d) D.M. 11 settembre 2000 n.289 e risponderà dei danni e delle spese subito dal Comune derivanti dall'inadempimento.

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà consegnare al Comune il D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità.

Art. 11 - Domicilio e Rappresentante del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune all'inizio della concessione il domicilio eletto per tutta la durata della concessione stessa ove effettuarsi tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il Rappresentante del concessionario deve essere munito di idonea procura.

Art. 12 - Assicurazione a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione del servizio oggetto della convenzione, a produrre una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della concessione, che tenga indenne l'amministrazione Comunale dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 13 - Personale del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione dei servizi oggetto di concessione. Detto personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.

L'Amministrazione comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Art. 14 - Censimento degli impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario per tutta la durata della concessione a decorrere dalla data di stipula del contratto, prende in consegna dal Comune di Casalmoro gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.), nello stato di fatto in cui si trovano, esistenti sul territorio.

Il concessionario organizzerà, a propria cura e spese, tutte le attività finalizzate al censimento sul territorio degli impianti pubblicitari installati, pubblici e privati e delle insegne, delle affissioni.

Per ogni situazione anomala e non conforme riscontrata, il concessionario emetterà a carico del trasgressore apposito avviso di accertamento.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

Il Concessionario provvederà inoltre all'accertamento dell'imposta, del diritto, della tassa e della tariffa sulla base delle verifiche delle denunce e dei pagamenti effettuati, provvedendo ad emettere appositi avvisi di accertamento, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Manutenzione e consegna degli impianti al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto, per l'intera validità della concessione, alle seguenti attività:

- revisionare e provvedere alla perfetta manutenzione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e le attrezzature esistenti in opera nel Comune, con particolare riguardo all'estetica e al decoro della città, nonché rimuovere e sostituire gli impianti inservibili, difettosi o deteriorati. Dovrà provvedervi egualmente per tutto il corso della concessione ogni qualvolta si presenti la necessità, in modo da consentirne l'utilizzo.
- ripristinare tutti gli impianti in caso di deterioramento o rottura, anche causata da terzi, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dalla segnalazione, anche verbale, dei competenti uffici;
- integrare le attrezzature affissionistiche, in relazione alle maggiori esigenze del servizio che dovessero presentarsi in conseguenza dell'aumento di richiesta da parte dell'utenza, o dello sviluppo urbanistico del Comune;
- tenere aggiornata una mappa generale recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione; assumere iniziative atte alla repressione dell'abusivismo, previo accordo con il Comune, il quale collaborerà per il tramite del personale preposto;

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti esistenti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione.

Alla scadenza del contratto, così come per risoluzione anticipata dello stesso per colpa del Concessionario, tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Art. 16 - Richieste di affissione

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché delle norme regolamentari anche se emanate successivamente all'affidamento del servizio, negli spazi ad esse appositamente assegnati.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Il Concessionario dovrà effettuare gratuitamente l'affissione dei manifesti dichiarati esenti dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni in base all'art. 21 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni e delle norme regolamentari anche se emanate successivamente all'affidamento del servizio.

Art. 17 - Affissioni d'urgenza

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tal proposito, il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa. Le maggiorazioni, di cui all'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93, vengono riconosciute integralmente al Concessionario.



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

Art. 18 - Affissioni abusive

Il Concessionario deve provvedere, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Il Comune, anche su richiesta del Concessionario, disporrà che gli agenti di polizia municipale procedano al controllo delle affissioni e della pubblicità abusiva e vengano adottati i provvedimenti di cui al comma precedente.

Il Concessionario deve informare l'Amministrazione Comunale delle eventuali violazioni da parte di qualunque soggetto alle disposizioni vigenti in materia di affissione, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 19- Pagamento dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il versamento dei tributi oggetto della concessione deve essere effettuato con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 507/93.

Art. 20- Contabilità, stampati e bollettari

Per la gestione contabile dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al D. M. delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario deve predisporre, a propria cura e spese, tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione devono essere opportunamente vidimati dalla ragioneria comunale prima di essere posti in uso; dovrà essere tenuto apposito libro di carico e scarico c/o la ragioneria stessa, sul quale dovranno risultare le varie operazioni relative ai bollettari, controfirmate dal Rappresentante del Concessionario.

Art. 21 - Ispezioni e controlli

Il Comune controlla l'attività e tutti gli atti del Concessionario, allo scopo di verificare l'esatta e regolare esecuzione del servizio. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.

Art. 22 - Penalità

Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura massima di € 100,00 per singola violazione.

Prima di procedere all'applicazione di sanzioni, il Comune dovrà inviare al Concessionario una formale contestazione, concedendo allo stesso un termine non inferiore a 20 giorni per fornire opportune giustificazioni.

Il Comune potrà procedere all'irrogazione della penale solo qualora le giustificazioni non fossero esaustive; in ogni caso, in mancata applicazione di penale nei 10 giorni successivi alla comunicazione delle giustificazioni, il procedimento si intenderà definito ed il Comune non potrà sanzionare il Concessionario.

Art. 23 - Risoluzione del contratto di concessione

Oltre alle diverse cause previste dalla legge, il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:



COMUNE DI CASALMORO

Provincia di Mantova

- a) per cancellazione dall'albo dei concessionari di cui all'art. 53 D.Lgs 446/1997;
- b) per non aver prestato o adeguato la cauzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- c) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- d) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- e) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 53 D.Lgs. 446/1997.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

La concessione decade altresì qualora nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Art. 24 - Foro competente

E' esclusa la competenza arbitrale.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del Capitolato e del contratto sarà deferita in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di MANTOVA.

Art. 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione sono a carico esclusivo del concessionario.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si intendono qui integralmente richiamate le norme generali del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme legislative vigenti in materia di concessione di servizi pubblici.

Il responsabile del servizio
(Dott.ssa Cristina Giudici)